

***Regolamento per la disciplina degli incentivi per
la progettazione di opere, lavori e attività
accessorie e per la redazione di atti di
pianificazione***

(Art. 92 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.)

Approvato con deliberazione di G.C. n. 50 dell'8.05.2014
Pubblicato all'albo pretorio comunale dal 22/05/2014 al 6/06/2014 rep. N. 449
Entrato in vigore il 7 giugno 2014

INDICE:

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

PARTE II - INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Art. 2 Quantificazione dell'incentivo

Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione

Art. 4 Soggetti beneficiari dell'incentivo

Art. 5 Incarico

Art. 6 Quantificazione della percentuale, ripartizione e liquidazione del fondo

PARTE III - INCENTIVI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 7 Quantificazione dell'incentivo

Art. 8 Soggetti Beneficiari

Art. 9 Conferimento incarico

Art. 10 Ripartizione e liquidazione dell'incentivo

PARTE IV – NORME FINALI

Art. 11 Entrata in vigore del regolamento

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, definisce i criteri per l'assegnazione e la ripartizione degli incentivi, per la progettazione, interna; di opere, lavori e attività accessorie e per la redazione di atti di pianificazione. In particolare, la ripartizione degli incentivi, secondo quanto previsto dall'art. 92, commi 5 e 6, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., è effettuata con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata.

PARTE II

INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE

Art. 2 Quantificazione dell'incentivo

1. A valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93 comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., una somma comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, corrispondente al 2% dell'importo posto a base di gara di ogni singola opera o lavoro è ripartita tra i dipendenti individuati al successivo art. 5

2. I criteri e le modalità per l'attribuzione e la liquidazione delle somme di cui al precedente comma, sono stabilite dal presente Regolamento.

Art. 3 Ambito oggettivo di applicazione

1. Agli effetti del presente regolamento si intendono per opere o lavori pubblici quelli soggetti alla disciplina di cui al D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. e al regolamento di esecuzione e di attuazione vigente.

Art. 4 Soggetti beneficiari dell'incentivo

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo di cui al precedente art. 2, sono indicati al successivo art. 6 comma 2.

Art. 5 Incarico

1. L'incarico è formalizzato contestualmente all'approvazione della progettazione con deliberazione/determinazione, nel quale deve essere:

- a) individuato il lavoro o l'opera di riferimento;
- b) determinato il costo dell'opera o del lavoro;

c) individuata l'unità organizzativa ed il Responsabile Unico del Procedimento.

2. I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali e operative che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del progetto.

Art. 6

Quantificazione della percentuale e ripartizione e liquidazione del fondo

1. La percentuale da applicare all'importo a base di gara di un'opera o di un lavoro, per determinare la somma, (inclusi oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione) da corrispondere al personale di cui al successivo comma 2, è data dalla sommatoria di una delle aliquote percentuali indicate ai seguenti punti a) e b):

a. Aliquota percentuale relativa all'entità dell'opera:

- 1,00% per progetti il cui importo a base di gara non ecceda € 500.000,00;
- 0,90% per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra € 500.001 a € 1.000.000,00;
- 0,85% per progetti il cui importo a base di gara è compreso tra € 1.000.001,00 e € 2.000.000,00;
- 0,80% per progetti il cui importo a base di gara è superiore a € 2.000.001,00;

b. Aliquota percentuale relativa alla complessità dell'opera:

- 1,00% per progetti riguardanti la realizzazione nuove opere e la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo;

2. La somma, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, determinata con le modalità di cui al comma 1, è ripartita come segue:

a) Responsabile Unico del Procedimento: 30%

b) Incaricato della Progettazione: 25% così ripartito:

- progettazione preliminare: 5%
- progettazione definitiva: 10%
- progettazione esecutiva: 10%

c) Incaricato del coordinamento della sicurezza: 15% così ripartito:

- coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: 5%
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione: 10%

d) Incaricato della Direzione Lavori: 10%

e) Incaricato della redazione del Certificato di Regolare Esecuzione o del Collaudo: 5%

f) Altri collaboratori dei soggetti sopra elencati, compreso il personale amministrativo, che hanno contribuito alla realizzazione dell'opera: 15%

3. Le singole quote indicate nel precedente comma 2, per la stessa tipologia di lavori, possono essere cumulabili.

4. La liquidazione degli incentivi è effettuata con cadenza annua.

5. L'attribuzione delle quote relative all'incentivo, è disposta dal Responsabile del Servizio Tecnico, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. Alla liquidazione dell'incentivo nei tempi previsti dal precedente comma 4, provvede il Responsabile del Servizio Tecnico sulla base di un prospetto riepilogativo. Nel prospetto, devono essere indicati la tipologia del progetto, nonché l'elenco dei dipendenti partecipanti al progetto con indicazione degli incarichi svolti e l'effettiva quota spettante ad ogni singolo dipendente.

7. La mancata realizzazione dell'opera, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al precedente comma 2, non inficia l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

8. La quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dal personale dipendente in quanto affidate all'esterno, costituisce economia.

9. I dipendenti che partecipano alle attività disciplinate dal presente regolamento, non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse all'incarico.

PARTE III

INCENTIVI PER LA REDAZIONE DI ATTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 7

Quantificazione dell'incentivo

1. Il 30% della tariffa professionale, oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione inclusi, relativa alla redazione di ogni atto di pianificazione necessariamente legato all'attività progettuale e tecnico-amministrativa direttamente collegata alla realizzazione di opere e lavori pubblici, è ripartito con le modalità stabilite all'articolo 10 tra i dipendenti individuati all'art. 8.

Art. 8

Soggetti Beneficiari

1. I soggetti beneficiari dell'incentivo di cui all'art. 92 comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., sono individuati nei dipendenti dell'ente che partecipano o collaborano alla redazione dell'atto di pianificazione, e precisamente:

- a) nel personale che abbia direttamente redatto l'atto di pianificazione;
- b) nel Responsabile del Procedimento
- c) nei collaboratori dei soggetti di cui alle precedenti lettere.

Art. 9

Incarico

1. L'incarico è formalizzato con atto deliberato dalla Giunta Comunale, nel quale deve essere:

- a) dettate le linee di indirizzo dell'atto di pianificazione;
- b) determinata la spesa pari al 30% della tariffa professionale relativa a tale atto;
- c) individuata l'unità organizzativa ed il Responsabile Unico del Procedimento.

2. L'espletamento degli incarichi da parte del personale dotato delle specifiche competenze professionali, non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.

3. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione dell'atto di pianificazione.

Art. 10

Ripartizione e liquidazione dell'incentivo

1. L'incentivo è ripartito, per ciascun atto di pianificazione, in favore dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 8, secondo le seguenti percentuali:

- il 60% al personale di cui alla lettera a)
- il 25% al personale di cui alla lettera b)
- il 15% al personale di cui alla lettera c);

2. La liquidazione dell'incentivo è effettuata per l'intera somma entro i 60 giorni successivi alla data di esecutività della delibera di approvazione con cadenza annua.

3. Alla liquidazione dell'incentivo nei tempi previsti dal precedente comma 2, provvede il Responsabile del Servizio Tecnico sulla base di un prospetto riepilogativo. Nel prospetto, devono essere indicati la tipologia del progetto, nonché l'elenco dei dipendenti partecipanti al progetto con indicazione degli incarichi svolti e l'effettiva quota spettante ad ogni singolo dipendente.

4. La mancata adozione/approvazione dell'atto di pianificazione, non dovuta a inadempienze da parte dei soggetti indicati al precedente comma 1, non inficia l'erogazione dell'incentivo che viene disposta con riferimento alle prestazioni effettivamente rese.

5. Gli importi da liquidare sono calcolati al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti, con l'inclusione degli oneri riflessi a carico dell'ente;

6. I dipendenti che partecipano alle attività disciplinate dal presente regolamento, non possono usufruire del lavoro straordinario per attività connesse all'incarico.

PARTE IV

NORME FINALI

Art. 11

Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore decorso il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente.